



1072/2014 REP. No. 1692/2014

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Sen. Angelo Di Rocco"

Via Leone XIII, 64 - 93100 CALTANISSETTA
Tel. 0934.591250 - Fax 0934.595517
www.iisdirocco.it - e-mail: CLIS00900V@istruzione.it
C.F.: 01584930851
Sede Amministrativa: Via Donizetti, 2 - 93017 San Cataldo
Tel. 0934.571122 - Fax 0934.588514



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CONVENZIONE TIROCINIO / STAGE FORMATIVO

La presente convenzione è stipulata in data 26/07/2014 tra

- Il Prof. Bruno Lupica, che interviene nella qualità Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Sen. A. Di Rocco" per le sedi annesse I.T.A.A.A. e I.P.S.S.E.O.A. di Caltanissetta e I.P.S.A.R.S. di San Cataldo e di Mazzarino, di seguito definito anche "soggetto promotore" o "istituto";
- Il Dott. Angelo Maria Lomaglio, che interviene nella qualità di Direttore e rappresentante legale del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario – CEFPAS, definito di seguito anche "Centro" o "Ente" ospitante", con sede legale in Caltanissetta, via Mulè, n. 1;

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi, i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,

Si conviene quanto segue

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario – CEFPAS si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento dell' Istituto di Istruzione Superiore "Sen. A. Di Rocco" per la sede - I.P.S.S.E.O.A. di Caltanissetta, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Bruno Lupica, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Art. 2.

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi all'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Gli allievi partecipanti al progetto di Alternanza scuola-lavoro resteranno alunni dell'Istituto durante tutta la durata dell'esperienza formativa.
3. Per lo svolgimento del tirocinio le richieste delle parti dovranno essere rese operative attraverso la definizione di un calendario di attività, la declinazione degli obiettivi specifici, di settore e professionali del tirocinio con il Consiglio di classe ad inizio di ogni Anno Scolastico. Le attività dovranno essere calendarizzate con congruo anticipo rispetto alle esigenze aziendali o della Scuola al fine di consentire alle parti l'organizzazione delle rispettive strutture organizzative. L'attività di formazione e di orientamento in preparazione al tirocinio devono essere concordate e calendarizzate e successivamente verificate da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor/responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante. A tale scopo L'Istituto nominerà uno o più insegnanti Tutor in qualità di responsabile didattico e organizzativo con l'incarico anche di monitorare il periodo di alternanza scuola-lavoro anche attraverso periodici controlli a seconda delle esigenze dell'Ente e dell'alunno. Il responsabile dell'Ente individuerà a sua volta uno o più Tutor, come referente organizzativo dell'attività formativa degli alunni.
4. L'ambito professionale del tirocinio riguarda la struttura che ospita i corsisti del Centro ospitante per gli aspetti che attengono la gestione degli ospiti, la registrazione degli stessi, l'accoglienza, i contatti telefonici, la reception e l'assistenza all'amministrazione. Restano a carico dell'Ente ospitante le incombenze di carattere fiscale e tutto quanto riguarda soggetti esterni al Centro.



Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il patto formativo che dovrà essere allegato al calendario delle attività che saranno concordate;
- assicurare un comportamento consono alle attività affidategli e assicurare il rispetto del personale dell'Ente;
- seguire le disposizioni che saranno impartite dal responsabile di reparto o dal tutor dell'Ente nominato, purché coerenti con il profilo professionale del curriculum formativo;
- indossare le uniformi o le dotazioni di sicurezza richieste dalle attività di tirocinio affidategli;
- riferire con tempestività di fatti o episodi che in qualche modo modificano o variano le condizioni espresse nel contratto formativo stipulato tra la Scuola, il Centro e l'allievo.

Art. 4

Il soggetto promotore è obbligato ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro per l'intera durata del tirocinio nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Istituto che provvederà a formalizzare la pratica presso gli organi competenti a intervenire e ad informare la famiglia.

Art. 5

Il Cefpas ente che ospita il tirocinante si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dello stage;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante ed il tutor aziendale per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale ove richiesta;
- informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;

- non impegnare l'allievo in attività che non sono contemplate o previste nell'accordo o nel patto formativo e che non rientrano nel profilo del curriculum formativo;
- non affidare all'allievo responsabilità di qualsiasi natura che non attiene la specifica attività di tirocinio;
- non affidare all'allievo mansioni che mortificano lo status di Allievo tirocinante o che possono essere causa di infortuni o malattie non coperte dalla polizza assicurativa;
- non affidare all'allievo compiti o mansioni che richiedono specifiche vaccinazioni o controlli sanitari o specifiche autorizzazioni sanitarie, salvo che specificatamente autorizzate dal soggetto proponente.

Art. 6

La presente convenzione stipulata in data odierna ha durata di anni tre a decorrere dal 01/09/2014.

Art. 7

Durante l'esperienza formativa, gli alunni saranno sottoposti alla disciplina del centro ospitante, specialmente per quanto concerne l'orario di lavoro, le norme di sicurezza di prevenzione, di igiene e di salute, che dovranno essere conformi alla legislazione in vigore (D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni). Eventuali diverse necessità saranno preventivamente comunicate dal CEFPAS all'Istituto previa autorizzazione dei genitori. Qualora gli studenti avessero occasionalmente necessità di lasciare l'Ente prima dell'orario previsto, saranno prelevati da uno dei genitori se trattasi di minorenni o rilasciati se provvisti di autorizzazione da parte dei genitori che si assumeranno tutte le responsabilità del caso. In ogni caso, al termine dell'orario del lavoro l'Ente cessa di avere responsabilità riguardo i tirocinanti.

In ogni caso, all'avvio delle fasi di tirocinio, l'Istituto trasmette un elenco degli allievi su carta intestata e con la firma del Dirigente Scolastico. In caso di partecipazione di allievi diversamente abili, l'Istituto si impegna ad assicurare la presenza di un Docente di sostegno e, ove ritenuto necessario, di un assistente socio – sanitario.

Al fine di consentire il pieno raggiungimento dei risultati formativi di cui alla presente convenzione, l'Istituto si riserva di utilizzare di volta in volta proprio personale non docente, con profilo tecnico coerente con le attività di cui al tirocinio.

Art. 8

Gli allievi tirocinanti sono esenti dal pagamento di qualsiasi retta, od altro non espressamente specificato nella presente convenzione.



Gli allievi **NON** sono soggetti a retribuzione alcuna;

Gli allievi **HANNO** diritto alle misure di accompagnamento (pasti, alloggio, trasporti) per come espressamente concordato tra l'Istituto e l'Azienda ospitante con documento appositamente sottoscritto dalle parti. Tali misure dovranno essere comunque previste quando l'attività di tirocinio supera l'orario normale delle lezioni.

Art.9

Qualora sia prevista la permanenza nei locali di lavoro, sarà necessario verificare le condizioni degli ambienti che dovranno comunque rispettare le norme di igiene, prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro. L'orario di tirocinio è concordato secondo un calendario di attività tra l'Istituto e l'Ente in funzione delle operazioni aziendali, delle esigenze didattiche e del periodo di svolgimento. L'orario è specificatamente concordato con apposto documento che sarà sottoscritto dalle parti. Di norma il tirocinio si svolge simulando il normale orario di lavoro.

Art. 10

In caso di indisciplina, il responsabile del Centro si riserva il diritto di porre fine all'esperienza formativa dell'alunno in difetto, senza che ciò comporti alcuna incombenza per la struttura ospitante, dopo aver informato il Dirigente Scolastico dell'Istituto o il Tutor suo responsabile, che a sua volta avrà cura di avvisare i genitori dell'alunno. Se si tratta di un alunno minorenni la decisione di esclusione sarà resa effettiva solo dopo ricevimento del provvedimento scritto del Dirigente Scolastico. In tal caso la famiglia dovrà provvedere a prelevare lo studente dalla sede dell'Ente o, in caso di impossibilità, ad autorizzarne l'uscita anticipata.

Più specificatamente:

- gli allievi non saranno impiegati nelle attività di stage durante i giorni festivi (Domenica e giornate segnate in rosso nei calendari);
- l'orario di lavoro degli allievi dovrà essere quanto più possibile simile a quello del tutor e comunque non oltre le 8 ore giornaliere prevedendo due giorni di riposo oppure ore 6,40 con 1 giorno di riposo;
- gli allievi tirocinanti non potranno svolgere turni con lavoro straordinario, ovvero con un impegno orario settimanale/giornaliero superiore ai punti precedentemente specificati.

Art. 11

L'Ente ospitante si impegna a compilare i documenti necessari a valutare e certificare l'attività. I documenti, forniti dall'Istituto proponente, dovranno essere restituiti in busta chiusa al tirocinante al termine del periodo di stage

unitamente all'attestato di Stage secondo il modello che sarà fornito dall'Istituto. Per tale aspetto il Centro si avvale dei Docenti tutor che di volta in volta saranno appositamente nominati per la gestione dello stage.

Le presenze degli allievi sono registrate in apposito registro delle presenze che è curato in ogni sua parte e debitamente firmato dal responsabile dell'ufficio o da un suo delegato appositamente nominati dall'Ente.

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto proponente, dichiara che gli allievi sono assicurati contro gli infortuni avendo stipulato apposita convenzione assicurativa che scade il 02/01/2015 con la Compagnia Assicurazione Ambiente Scuola di Milano con la polizza: AW - 2013 - 00641 DEL 02.01.14

Gli allievi sono altresì protetti da Polizza Inail stipulata dalla Scuola. "Gestione per conto dello Stato".


In caso di rinnovo della polizza assicurativa, è onere dell'Istituto proponente comunicare all'Ente ospitante i nuovi estremi.

Art. 12

Il CEFPAS si impegna a dotare, senza alcun onere per l'Istituto proponente i tirocinanti delle attrezzature e delle tecnologie necessarie allo svolgimento delle attività concordate. Le attrezzature e le tecnologie dovranno rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente riguardo alla sicurezza dei lavoratori. L'elenco delle attrezzature e delle tecnologie necessarie sarà concordato tra le parti con separato specifico atto che definirà il numero e le caratteristiche tecniche delle dotazioni minime che dovranno essere rese disponibili all'atto dell'inizio delle attività. Le dotazioni saranno custodite a cura e responsabilità dell'ente ospitante che gestisce la consegna e la riconsegna al termine delle attività giornaliere. L'ente curerà la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature utilizzate per il tirocinio. L'ente ospitante fornirà una congrua dotazione, in misura da concordare sempre con specifico separato atto, indumenti di lavoro e le dotazioni per la sicurezza personale dei tirocinanti. L'ente si impegna a fornire a propria cura e spese tutti i materiali di facile consumo (materiale di cancelleria, cartucce per la stampa, modulistica di settore, ecc.) secondo richieste che saranno di volta in volta presentate dall'Istituto. L'ente ospitante si impegna a metter a disposizione dei tirocinanti e dei tutor un locale per il deposito degli effetti personali, per il cambio degli indumenti, per il deposito e la custodia degli indumenti da lavoro. L'Ente ospitante metterà a disposizione dell'Istituto un'aula attrezzata (sedie e tavoli) per le attività didattiche da svolgere ad integrazione del tirocinio.

Art. 13

Qualsiasi altro accordo o necessità non contemplata nella presente convenzione, come già specificamente previsto al precedente art. 12, dovrà



essere definita in un atto separato che sarà sottoscritto dalle parti e farà parte integrante della presente convenzione.

Tutti gli aspetti formativi, didattici e specifici che caratterizzano il tirocinio, saranno di anno in anno definite nel patto formativo che sarà individuale per ciascun allievo e sarà sottoscritto dall'Ente ospitante, dall'Istituto proponente, dall'allievo e da almeno uno dei genitori.

Il presente atto si compone di n. 7 pagine e viene redatto in duplice esemplare. La presente convenzione potrà essere risolta di diritto, senza alcun preavviso, qualora lo richiedano superiori esigenze di interesse pubblico ovvero la necessità per una delle Parti di dovere obbligatoriamente applicare norme cogenti nella materia oggetto della medesima convenzione.

Caltanissetta, li 24/07/2024

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Bruno Lupica)



Il Rappresentante legale dell'azienda
(Dott. Angelo Maria Lomaglio)

